



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI CONSORZIATI

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 2 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ART. 3 VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL' INTERVENTO IN
ASSEMBLEA

ART. 4 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L' ASSEMBLEA

ART. 5 COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA E CONDUZIONE DEI LAVORI

ART. 6 SOSPENSIONE DELL' ASSEMBLEA

CAPO III DELLA DISCUSSIONE

ART. 7 ORDINE DEL GIORNO

ART. 8 CONDUZIONE DEI LAVORI E DISCUSSIONE

ART. 9 POTERI DEL PRESIDENTE

CAPO IV DELLA VOTAZIONE

ART. 10 OPERAZIONI PRELIMINARI

ART. 11 VOTAZIONE

CAPO V DELLA CHIUSURA DEI LAVORI

ART. 12 CHIUSURA DEI LAVORI

ART. 13 VERBALE DELL' ASSEMBLEA ED ALLEGATI

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in Milano, Via Pompeo Litta n. 5.

CAPO II DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 2

Intervento in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea tutte le imprese consorziate ai sensi dell'art. 6 dello statuto consortile. E' possibile intervenire anche mediante rappresentante ai sensi dell'art. 21 dello stesso statuto.

2. Possono assistere all'assemblea gli amministratori, i componenti del collegio dei revisori, i dipendenti del Consorzio, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, collaboratori e consulenti del Consorzio, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari, nonché gli eventuali scrutatori.

3. All'assemblea possono inoltre assistere, su invito ovvero con il consenso del Presidente dell'assemblea, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza, nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.

2. Per la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di imprese consorziate, o comunque di altri aventi diritto, devono esibire al personale incaricato dal Consorzio, presente nei locali in cui si svolge la registrazione dei partecipanti, un documento di identificazione personale e la documentazione comprovante i propri poteri rappresentativi.

3. Al termine della verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, ai soggetti di cui al precedente comma 2 vengono rilasciati:

a) una apposita scheda di partecipazione alla votazione, contenente i dati di riepilogo del relativo livello di rappresentanza e la lista dettagliata della rappresentanza acquisita ai sensi dell'art. 21 dello statuto;

b) un idoneo contrassegno di controllo da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

4. Eventuali rettifiche alla documentazione di cui al precedente comma 3, lett. a), determinate da documentazione di rappresentanza ai sensi dell'art. 21 dello statuto prodotta dagli stessi o da altri partecipanti all'assemblea, possono essere apportate, e consegnate al legittimato, fino all'inizio della prima operazione di voto.

5. La documentazione di cui al precedente comma 2, nonché copia di quella rilasciata ai sensi dei precedenti commi 3, lett. a), e 4 del presente articolo viene conservata agli atti del Consorzio.

Art. 4

Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea

1. L'accesso ai locali dell'assemblea è consentito previa esibizione del contrassegno di controllo consegnato ai soggetti di cui all'art. 2.

2. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, che ne determina condizioni e limiti, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere e similari; è altresì vietato l'uso di apparecchi telefonici e di telefoni cellulari.

Art. 5

Costituzione dell'assemblea e conduzione dei lavori

1. La presidenza dell'assemblea viene assunta dalla persona indicata nello statuto del Consorzio.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito nella redazione del verbale da un Segretario nominato dal Presidente stesso. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio, a tal fine incaricato dal Presidente. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, con il consenso del Presidente, di apparecchi di ripresa e (o) registrazione audio/video sia per effettuare la relativa la trasmissione e (o) proiezione nei locali dove si svolge l'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte.

3. Il Presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza con il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché nell'esecuzione di specifiche procedure assembleari.

4. Il Presidente dell'assemblea può prevedere un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o di personale appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolarità delle singole deleghe e la validità della costituzione della riunione.

6. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'assemblea, non prima che sia trascorso un congruo lasso di tempo dopo l'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, ne dà

comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

7. Accertata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dell'assemblea dichiara aperti i lavori.

Art. 6

Sospensione dell'assemblea

1. I lavori assembleari si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Fermo quanto previsto nel successivo art. 8, comma 8, il Presidente dell'assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

CAPO III DELLA DISCUSSIONE

Art. 7

Ordine del giorno

1. Prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nel comma 3 del precedente articolo 2.

2. Il Presidente dell'assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno con l'eventuale ausilio, su suo invito, degli amministratori, dei componenti del collegio dei revisori, dei rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, dei dipendenti e consulenti del Consorzio e di coloro che lo assistono ai sensi del comma 3 del precedente art. 5.

3. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente, sempre che l'assemblea non si opponga.

4. Salvo che il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno o che sia presentata apposita richiesta, approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione depositata secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

5. Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi consortili possono essere diffuse anche attraverso il sito Internet del Consorzio.

Art. 8

Conduzione dei lavori e discussione

1. Il Presidente dell'assemblea dirige ed organizza i lavori assembleari assicurando la correttezza della discussione e dell'esercizio del diritto all'intervento, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione.

2. I consorziati o loro rappresentanti hanno facoltà di avanzare proposte riguardanti le modalità di svolgimento dei lavori assembleari; il Presidente ne valuta la compatibilità con il corretto ed ordinato andamento della riunione e decide in merito.

3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente dell'assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno.
4. Nel dare la parola il Presidente dell'assemblea segue, di norma, l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno e del numero dei richiedenti la parola, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento, al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Il Presidente dell'assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato.
5. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere nuovamente la parola anche sullo stesso argomento per effettuare repliche.
6. Gli amministratori, i componenti del collegio dei revisori, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio ed il direttore generale del Consorzio possono chiedere di intervenire alla discussione.
7. Qualora nel corso degli interventi vengano chieste informazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i componenti del collegio dei revisori, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio ed il direttore generale del Consorzio rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi inerenti ad uno stesso argomento. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.
8. Il Presidente dell'assemblea può sospendere i lavori per un periodo non superiore ad un'ora al fine di predisporre le risposte agli interventi.
9. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

Art. 9

Poteri del Presidente

1. Al Presidente compete di mantenere l'ordine dell'assemblea, di garantire un corretto svolgimento dei lavori, di impedire o comporre situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea e di reprimere abusi.
2. A tal fine il Presidente può togliere la parola nei casi seguenti:
 - qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare una volta trascorso il tempo eventualmente assegnatogli;
 - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente mancanza di pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - in tutti i casi in cui l'oratore pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi ed in caso di minaccia o di incitamento al disordine.
3. Qualora uno o più presenti impedisca ad altri di parlare oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale

comportamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

4. Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

CAPO IV DELLA VOTAZIONE

Art. 10

Operazioni preliminari

1. Il Presidente dell'assemblea può stabilire, a seconda delle circostanze, che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione relativa a ciascuno o ad alcuni di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'assemblea riammette all'assemblea coloro che, avendo diritto di intervenire all'assemblea, ne fossero stati allontanati durante la fase di discussione ai sensi del comma 3 del precedente art. 9.

3. Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, rilevazione e computo dei voti, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici. Può inoltre fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

Art. 11

Votazioni

1. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

2. Il quorum deliberativo è accertato sul numero dei presenti all'apertura della votazione su ogni argomento all'ordine del giorno.

3. Ultime le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara i risultati delle votazioni.

4. Eventuali richieste motivate di rettifiche di voto possono essere presentate al Presidente, e da questi autorizzate, prima della dichiarazione dei risultati della votazione.

5. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'assemblea sono nulli.

CAPO V DELLA CHIUSURA DEI LAVORI

Art. 12

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 13

Verbale dell'assemblea ed allegati

1. Il verbale dell'assemblea riporta direttamente o in allegato:
 - il testo delle deliberazioni poste in votazione;
 - la sintesi degli interventi e delle risposte fornite, su richiesta;
 - l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa dei contrari e degli astenuti, con il relativo numero di voti posseduti;
 - l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega ed il numero dei voti detenuti.
- 2.** Il Presidente dell'assemblea ha facoltà di consegnare al Notaio o al Segretario, per essere allegati al verbale, documenti letti o esposti durante la riunione, che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del codice civile sui consorzi tra imprenditori, dello statuto e del regolamento del Consorzio.